

PROPOSTA DI LEGGE

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE "ACQUE MINERALI E TERMALI" e "CAVE E TORBIERE" DA PARTE DELLA REGIONE-DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Di Iniziativa dei Consiglieri FITTO e CLEMENTE

RELATORE: Giuseppe COLONNA .

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,

la proposta di legge che viene presentata oggi a questa Assemblea mira ad assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite ai sensi dell'art. 62, terzo comma del D.P.R. 24/7/77, n° 616, in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n° 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni d'igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n° 128, e quelle già devolute al Corpo delle Miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n° 547 e 19 marzo 1956, n° 302.

Si precisa che l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 9/4/59, n° 128 è volta prevalentemente alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché a garantire il buon governo dei giacimenti minerari.

Tra i compiti specifici del Corpo delle miniere va ricordato: l'aggiornamento dei piani topografici, gli ordini di sospensione dei lavori, la determinazione delle cauzioni, il controllo dei lavori di escavazione e dello sparo di mine, la concessione di nulla-osta per la ricerca e la utilizzazione di acque sotterranee e per la realizzazione di linee elettriche e così via.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle Miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal predetto decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria e nell'esercizio delle loro funzioni hanno la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Va tenuto presente che prossimamente saranno trasferiti dal Corpo statale delle Miniere alla Regione 5-6 funzionari che dovranno espletare le funzioni di vigilanza; occorre quindi procedere, con legge regionale, alla costituzione di un ufficio al quale attribuire l'esercizio della funzione di vigilanza trasferita dallo Stato.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.

IL PRESIDENTE

Daltronde non può concepirsi che l'esercizio di funzioni istituzionali da parte della Regione nelle due materie trasferite venga svolto con i soli 5-6 funzionari che dovranno essere trasferiti, anche se valorosi e qualificati, e pertanto si prevede, qualora occorra, l'utilizzo di altro personale regionale.

Inoltre in questo campo si misurerà la capacità della Regione Puglia di affrontare adeguatamente il complesso e doloroso problema degli infortuni sul lavoro e di accertare e verificare l'applicazione di adeguate misure antinfortunistiche.

Si pensi che dal 1° gennaio ad oggi sono avvenuti in Puglia già due infortuni mortali e due gravi e si comprenderanno quindi le conseguenze che una carenza di poteri nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività estrattiva potrebbe determinare.

L'art. 1 istituisce l'Ufficio Minerario regionale e ne fissa le competenze in relazione alle funzioni amministrative di cui all'art. 1 del D.P.R. 14.1.72, n. 2, ed agli artt. 1, 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


L'art. 2 attribuisce altresì all'Ufficio Minerario regionale le funzioni di cui all'art. 62, terzo comma, del D.P.R. n. 616/77, relative alla vigilanza (polizia mineraria) e l'art. 3 provvede ad operare il congiungimento dell'esercizio della funzione di vigilanza con i soggetti che dovranno esercitare tale funzione in base alle norme statali.

L'art. 4 stabilisce che l'Ufficio Minerario regionale, facendo capo al settore industria, viene considerato come ufficio operativo a sè stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato nell'ambito della definitiva organizzazione degli uffici della Regione.

L'art. 5 prevede la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge che viene presentato oggi in Consiglio è stato approvato dalla seconda Commissione alla unanimità e ci auguriamo che trovi analogo consenso da parte di questa Assemblea.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

E' istituito l'Ufficio Minerario regionale il quale:

-provvede all'esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie "acque minerali" e "cave e terbiere" trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n°2, e degli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

-vigila sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;

-coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;

-esegue il censimento di tutte le cave esistenti,attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;

-esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;

-collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;

-studia i problemi tecnici ed economici interessanti la attività mineraria;

-provvede alla pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria mineraria regionale,dei quali cura la raccolta e la elaborazione;

provvede all'esercizio di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

Art. 2

L'Ufficio Minerario regionale esercita altresì le funzioni amministrative statali di vigilanza trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art.62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale allo "Ingegnere Capo del distretto minerario", agli "Ingegneri", ed ai "Periti", del Corpo statale delle miniere, sono demandati rispettivamente al "coordinatore", agli "Ingegneri", ed ai "Periti", dell'Ufficio Minerario regionale.

Art. 3

Il personale del Corpo statale delle miniere, da trasferire alla Regione in conformità all'art.112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi e con le modalità di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n.18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in aumento al numero delle unità di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale predetta.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, ed in servizio presso l'amministrazione regionale, sarà assegnato all'Ufficio Minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt.1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Con i medesimi provvedimenti sarà nominato il coordinatore dell'Ufficio Minerario che eserciterà le funzioni di "Ingegnere Capo".

Art. 4

L'Ufficio Minerario regionale fa capo al settore industria dell'amministrazione regionale e viene considerato come ufficio operativo a se stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato con legge regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ufficio Minerario medesimo.

Art. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616